CAMERA DEI DEPUTATI N. 3104

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

Riordinamento dei diritti e compensi dovuti ai conservatori dei Registri Immobiliari e al dipendente personale di collaborazione

Seduta del 22 dicembre 1952

ONOREVOLI DEPUTATI ! — I conservatori dei Registri immobiliari sono autorizzati a percepire particolari diritti in corrispettivo delle spese, che la legge 25 giugno 1943, n. 540 (articolo 37) pone a loro carico, e della responsabilità in confronto dei privati che, ai sensi dell'articolo 2675 del Codice civile, assumono direttamente, in conseguenza della funzione esercitata, e che esclude quella della pubblica Amministrazione.

I diritti dovuti ai conservatori sono attualmente indicati nella tabella *D* allegata al decreto legislativo 28 gennaio 1948, ratificato con legge 17 luglio 1951, n. 575.

Per effetto dell'articolo 3 della legge di ratifica, i diritti suindicati non possono più percepirsi dopo il 31 dicembre del corrente anno 1952. Questo termine fu dalla legge di ratifica stabilito per dar modo al Governo di presentare alle Camere Legislative un razionale progetto per la riscossione e l'attribuzione dei diritti medesimi. Questo progetto si è predisposto seguendo i seguenti criteri di massima.

Nel compilare la tabella degli emolumenti, si è mantenuta in linea di massima la struttura di quella (tabella *D*) allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3272, che vigeva nel 1938. Si è tenuto, tuttavia, conto di alcune modifiche stabilite con la tabella *D* alligata alla legge 25 giugno 1943, n. 540.

I diritti dovuti secondo la tabella vigente nel 1938 sono stati adeguati al mutato valore della moneta.

La legge vigente nel 1938 e quella del 1943 accordavano al personale di collaborazione dei conservatori una assai limitata compartecipazione al prodotto degli emolumenti.

Il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, ha esteso detta compartecipazione a tutti i diritti e, quindi, a quelli di copiatura che – secondo le norme vigenti – deve essere fatta da personale, pagato dal conservatore, diverso da quello di collaborazione. Col disegno di legge si è mantenuto il principio di una più logica partecipazione ai diritti per il personale di collaborazione in relazione alla natura delle prestazioni mentre si è esclusa la partecipazione per quel che riguarda i diritti di scritturazione, poiché a questa mansione il personale medesimo rimane completamente estraneo. Viceversa, si è assegnato interamente al personale di collaborazione il diritto di scritturazione delle note e delle domande, della compilazione delle quali venga eventualmente richiesto dai cittadini (articolo 26 della legge 25 giugno 1943, n. 540), trattandosi di compito esclusivo del personale medesimo.

Con l'articolo 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3272 – vigente nel 1938 – venne stabilito che i conservatori dei Registri immobiliari dovessero versare all'Erario una

quota calcolata in base ad aliquote progressive (dal 10 al 60 per cento) degli emolumenti percepiti da destinarsi ad un Fondo premi.

Con l'articolo 38 della legge 25 giugno 1943, n. 540, per le esigenze della guerra le aliquote vennero stabilite nella misura dal 10 al 70 per cento, senonché il diritto erariale, contrariamente alla finalità della legge originaria, anziché essere destinato ad un Fondo premi, costituì una entrata dello Stato.

Col progetto che si sottopone all'esame delle Camere il contributo viene destinato ad un Fondo premi secondo la sua originaria natura.

Le cauzioni che i conservatori sono tenuti a prestare nell'interesse del pubblico sono tuttora quelle stabilite dall'articolo 39 della più volte citata legge 25 giugno 1943, n. 540, che vanno da un minimo di lire 10.000 ad un massimo di lire 60.000.

Con l'articolo 6 del disegno di legge si provvede ad un adeguamento delle cauzioni, portandole da un minimo di lire 150.000 ad un massimo di lire 1.200.000.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

I conservatori dei registri immobiliari ed i procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, incaricati anche del servizio ipotecario, sono autorizzati a percepire i diritti indicati nella tabella, allegato *A*, alla presente legge.

Restano ferme le esenzioni stabilite dagli articoli 14 e 17 della legge 25 giugno 1943, n. 540, e da altre disposizioni.

ART. 2.

Sull'ammontare complessivo dei diritti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari ed ai procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari incaricati del servizio ipotecario, al netto delle spese di ufficio e per la parte eccedente lire 400.000 annue, è dovuto un contributo, nella misura appresso indicata, a favore del Fondo per premi ed assistenza istituito con l'articolo 3 della legge sul riordinamento dei diritti e compensi dovuti al personale provinciale dipendente dal Ministero delle finanze.

Sull'importo dei diritti eccedenti le lire:

400.000	ma non l.	650.000	contributo del 10 %
650.000	ma non »	900.000	» 20 %
900.000	ma non »	1.150.000	» 30 %
1.150.000	ma non »	1.400.000	» 40 %
1.400.000	ma non »	4.900.000	» 50 %
4.900.000	ma non »	5.400.000	» 60 %
5.400.000			» 70 %

Ai fini della determinazione del contributo di cui sopra, l'ammontare delle spese di ufficio è stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

ART. 3.

Il calcolo del contributo da versare al Fondo di cui all'articolo precedente, è fatto sull'importo dei diritti riscossi nell'intero esercizio finanziario, ma l'ammontare del contributo deve essere dai conservatori dei registri immobiliari determinato alla fine di ogni mese e versato nei primi dieci giorni del mese successivo.

Il contributo nella misura stabilita dall'articolo precedente è applicabile ai diritti riscossi dal 1° gennaio 1953 in poi, tenendo conto, ai fini della determinazione dell'aliquota, di quelli percepiti durante il semestre luglio-dicembre 1952.

Al Fondo per premi ed assistenza è pure dovuto un contributo, nella misura del sette per cento, sui diritti spettanti al personale di collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari. Detto contributo sarà mensilmente liquidato dal conservatore e versato al Fondo nei primi 10 giorni del mese successivo a quello della riscossione.

ART. 4.

I diritti che, ai sensi della tabella allegata alla presente legge, sono dovuti al personale di collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari, debbono essere versati dai conservatori sul conto corrente postale, intestato all'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari competente per territorio, nei primi cinque giorni del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la riscossione.

Detti diritti sono ripartiti ogni bimestre a favore del personale suindicato attribuendo:

a) a ciascun impiegato di ruolo, un punto per ogni cento lire o frazione di cento lire dello stipendio lordo iniziale annuo dovuto a norma della legge 11 aprile 1950, n. 130, escluso ogni altro assegno o indennità;

b) al personale in prova dei gruppi *A* e *B* in servizio effettivo da un anno alla data della ripartizione dei diritti, lo stesso numero dei punti attribuiti agli impiegati di grado undecimo; al personale in prova del ruolo di gruppo *C* e del personale subalterno, sempre che sia in servizio da un anno alla data della ripartizione, rispettivamente lo stesso numero di punti attribuito agli impiegati di ruolo di grado tredicesimo ed agli impiegati di ruolo del grado di inserviente.

Il numero dei punti è ridotto alla metà nei confronti del personale in prova che non abbia compiuto un anno di effettivo servizio.

ART. 5.

Concorre al riparto dei diritti di cui al precedente articolo 4 anche il personale dei ruoli transitori e quello non di ruolo in servizio effettivo da almeno un anno presso la conservatorie dei registri immobiliari.

Detto periodo di tempo è ridotto a sei mesi per gli impiegati suddetti che rivestano la qualifica di ex combattenti o assimilati, a norma delle disposizioni vigenti.

Al personale dei ruoli transitori dei gruppi *A*, *B*, *C* e subalterni spetta lo stesso numero dei punti attribuito al personale del grado iniziale dei corrispondenti ruoli ordinari.

Al personale non di ruolo delle categorie I, II, III e IV spetta il numero di punti attribuito rispettivamente al personale del grado iniziale dei ruoli ordinari di gruppo *A*, *B*, *C* e subalterno del personale delle conservatorie dei registri immobiliari.

Quando il servizio prestato dal personale indicato nel presente articolo, al momento della ripartizione dei diritti, sia inferiore a cinque anni, il numero dei punti è ridotto a tre quarti.

Ai fini della determinazione del periodo di cinque anni si computa il servizio effettivamente prestato presso qualsiasi amministrazione dello Stato, nonché il servizio militare.

ART. 6.

Il personale di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni dello Stato che presti comunque servizio presso le conservatorie dei registri immobiliari, può essere ammesso, caso per caso e previa valutazione della posizione individuale, alla ripartizione dei diritti con trattamento pari a quello del personale organicamente assegnato alle conservatorie, sempre che non partecipi alla ripartizione di analoghi diritti o benefici economici presso l'Amministrazione di provenienza. Il personale assunto per lavori a cottimo è escluso dalla ripartizione dei diritti.

ART. 7.

Il personale di collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari, comandato o distaccato presso amministrazioni diverse da quella finanziaria, non ha diritto a partecipare alla ripartizione dei proventi contemplati da questa legge.

ART. 8.

Il personale assegnato alle conservatorie dei registri immobiliari può essere escluso dalla ripartizione dei diritti, con determinazione ministeriale:

a) quando l'impiegato non abbia dato prova di sufficiente diligenza o rendimento nell'adempimento del servizio;

b) quando ricorrono motivi di demerito.

Sono esclusi dalla ripartizione per il periodo di due mesi gli impiegati puniti con la censura. Quelli puniti con la riduzione o la sospensione dallo stipendio sono esclusi dalla ripartizione per un periodo eguale a quello della riduzione o della sospensione, col minimo di tre mesi per i casi di riduzione e col minimo di quattro mesi per i casi di sospensione.

ART. 9.

Ai punti determinati nel modo indicato ai precedenti articoli 4 e 5 si aggiungono, ai fini della ripartizione dei diritti, per i gerenti nominati nelle forme stabilite dall'articolo 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540, punti 210, 150 e 90 a seconda che, per le conservatorie cui i gerenti sono addetti, è stabilita la cauzione di lire un milione o più, di lire seicentomila o più, o di somma inferiore a lire seicentomila.

ART. 10.

I conservatori dei Registri immobiliari sono tenuti a prestare una cauzione, nell'interesse del pubblico, nella seguente misura:

a) di lire 1.200.000 per le Conservatorie di Bologna, Catania, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, S. Maria Capua Vetere, Torino, Trani, Udine, Venezia;

b) di lire 1.000.000 per le Conservatorie di Agrigento, Caltanissetta, Campobasso, Catanzaro, Lucera, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Trapani;

c) di lire 800.000 per le Conservatorie di Ancona, Avellino, Brescia, Chieti, Como, Cosenza, Ferrara, Forlì, L'Aquila, Livorno, Modena, Padova, Pisa, Reggio Emilia, Treviso, Verona, Vicenza;

d) di lire 600.000 per le Conservatorie di Massa e Carrara, Arezzo, Asti, Benevento, Bergamo, Biella, Cremona, Frosinone, Ivrea, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Novara, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Rovigo, Teramo, Viterbo;

e) di lire 400.000 per le Conservatorie di Acqui, Alba, Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Cagliari, Casale Monferrato, Chiavari, Cuneo, Fermo, Grosseto, Imperia, Lecco, Mondovì, Novi Ligure, Pesaro, Pinerolo, Rieti, Saluzzo, S. Remo, Sassari, Savona, Schio, Siena, Sondrio, Spoleto, Tortona, Urbino, Varese, Vercelli, Vigevano, Voghera.

Per gli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliarî la cauzione è stabilita nella seguente misura:

f) di lire 300.000 per gli uffici misti di Bassano del Grappa, Belluno, Chioggia, Este, Sarzana e Verbania;

g) di lire 240.000 per gli Uffici di Breno, Castiglione delle Stiviere, Feltre, Modigliana, Montepulciano, Pescia, Salò, Velletri e Volterra;

h) di lire 180.000 per gli Uffici di Bobbio, Borgo Val di Taro, Camerino, Castelnuovo di Garfagnana, Civitavecchia, Domodossola, Finale Ligure, Foligno, Orvieto, Pontremoli, Susa e Varallo Sesia;

i) di lire 150.000 per gli Uffici di Lanusei, Nuoro, Oristano, Portoferraio, e Tempio Pausania.

La cauzione deve essere prestata mediante idonea ipoteca su beni stabili o mediante vincolo su titoli del debito pubblico italiano rappresentanti, al valore nominale, la somma capitale della cauzione.

La cauzione già prestata con ipoteca su beni stabili può essere surrogata da titoli del debito pubblico italiano.

I conservatori dei Registri immobiliari ed i titolari degli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliarî, in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, debbono, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della legge stessa, integrare la cauzione prestata in misura inferiore a quella sopra stabilita.

Per i conservatori e per i titolari degli uffici misti che cessino dalle funzioni prima della scadenza del suddetto termine resta ferma la cauzione nella misura preesistente.

ART. 11.

Con decreto del Ministro del tesoro e *ad interim* del bilancio sono disposte le variazioni necessarie per l'applicazione della presente legge.

ART. 12.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1953.

ALLEGATO *A*

TABELLA DEI DIRITTI SPETTANTI AI CONSERVATORI DEI REGISTRI IMMOBILIARI ED AL DIPENDENTE PERSONALE DI COLLABORAZIONE

Articolo	Indicazione degli atti per cui sono dovuti i diritti	Diritti dovuti (in lire) al Conservatore	Diritti dovuti (in lire) al personale di collaborazione	NOTE
1	*A*) Per ogni formalità di trascrizione, compreso il certificato da scriversi a piè della domanda da restituire al richiedente: diritto fisso	20	20	Nel caso di domande che riguardino più contratti o più disposizioni relativi a persone non aventi interesse comune, sono dovuti tanti diritti fissi quante sono le distinte imposte ipotecarie dovute ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1943, n. 540.
	B) Oltre il diritto fisso, per ogni nome – oltre il primo – da riportare sul repertorio	10	10	
2	*A*) Per ogni iscrizione o rinnovazione di ipoteca, compreso il certificato da scrivere a piè della domanda da restituire al richiedente:			
	quando la somma iscritta non superi le lire 50.000	50	30	
	se supera le lire 50.000 ma non lire 500.000	60	35	
	se supera le lire 500.000, ma non lire 2.000.000	70	40	
	se supera lire 2.000.000, ma non lire 10.000.000	80	60	
	se supera lire 10.000.000	100	70	
	B) Per ogni nome – oltre il primo – da riportare sul repertorio	10	10	
3	*A*) Per ogni iscrizione o rinnovazione della natura di quelle indicate agli articoli 3 e 4 della tabella *A* allegata alla legge 25 giugno 1943, n. 540 .	20	20	
	B) Per ogni nome – oltre il primo – da riportare sul repertorio	10	10	
4	*A*) Per ogni annotamento della natura di quelli contemplati dagli articoli 10 e 14 della tabella allegata *A* alla legge 25 giugno 1943, n. 540, compreso il certificato da scrivere a piè della domanda da restituire al richiedente:			
	quando la somma iscritta, o quella di cui si opera la riduzione, non supera lire 50.000	65	40	
	se supera lire 50.000, ma non lire 500.000	80	50	

Segue ALLEGATO *A*

Articolo	Indicazione degli atti per cui sono dovuti i diritti	Diritti dovuti (in lire) al Conservatore	Diritti dovuti (in lire) al personale di collaborazione	*NOTE*
	se supera lire 500.000, ma non lire 2.000.000	105	60	
	se supera lire 2.000.000, ma non lire 10.000.000	155	90	
	se supera lire 10.000.000	210	120	
	B) Per ogni altro annotamento della natura di quelli indicati agli articoli 11, 12, 13 e 15 della citata tabella allegata alla legge 25 giugno 1943, n. 540, compreso il certificato da scrivere a piè della domanda da restituire al richiedente	65	40	
	C) Per ogni nome – oltre il primo – da riportare sul repertorio	10	10	
5	Per la formazione delle note o domande di cui all'articolo 26 della legge 25 giugno 1943, n. 540, ed agli articoli 2647 e 2834 codice civile	80	80	
6	Per ogni duplicato di quietanza . .	30	30	
7	Ricerca completamente infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica	30	20	Se la persona è indicata col solo nome e cognome, sono dovuti tanti diritti quante sono le persone con quel nome e cognome, ma con diversa paternità, cui si estende la ricerca. Non è consentita al pubblico l'ispezione della tavola alfabetica.
8	Semplice ispezione:			
	a) delle partite del repertorio riflettenti una sola persona	30	30	È dovuto un diritto per ciascuno dei repertori, che il richiedente chieda di consultare, e la cui tenuta sia prescritta dall'articolo 3 del regolamento 25 settembre 1874, n. 2130, o da disposizioni di legge o di regolamento posteriori. Ove la Conservatoria tenga, oltre quelli suindicati, altri repertori particolari, non compete alcun diritto per l'ispezione di questi.
	b) di singole iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni (comprese le annotazioni relative, per le quali non è dovuto un diritto particolare) nonché delle domande: per ogni formalità o domanda	25	25	

Segue ALLEGATO *A*

Articolo	Indicazione degli atti per cui sono dovuti i diritti	Diritti dovuti (in lire) al Conservatore	Diritti dovuti (in lire) al personale di collaborazione	*NOTE*
	c) di ciascun titolo depositato presso la Conservatoria	25	25	
	d) delle partite iscritte sul registro generale d'ordine modello 60 negli ultimi quattro giorni anteriori alla richiesta: per ogni nome	25	25	Il diritto è dovuto per ciascuna specie di formalità, cui l'ispezione si estende, e nel solo caso che le partite iscritte sul registro modello 60 non si trovino già riportate nei repertori. Ove venga richiesta l'ispezione di partite sul modello 60 che siano già state riportate sui repertori, è dovuto, per ogni casella esaminata dal registro modello 60, un diritto di lire 10 (5 per il Conservatore e 5 per il personale di collaborazione) col massimo di lire 500. Qualora l'esame del registro generale venga esteso ad un periodo anteriore agli ultimi quattro giorni, per non essere state le formalità relative annotate sui repertori, non è dovuto alcun diritto.
9	*A*) Per ogni certificato generale negativo relativo ad iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni riguardanti una sola persona	25	25	Sono considerati come riguardanti una sola persona i certificati che riguardano cumulutativamente il padre o la madre ed i figli, ovvero più sorelle e fratelli. Se il certificato riguarda iscrizioni e trascrizioni, sono dovuti due distinti diritti.
	B) Per ogni certificato generale affermativo riguardante una sola persona:			Idem
	per ogni formalità di iscrizione o trascrizione (comprese le relative annotazioni) riportata nel certificato .	15	15	
	C) Per ogni certificato speciale (cioè riguardante determinati beni) concernente una sola persona:			Idem
	1°) se negativo, e non sia stata necessaria la consultazione di alcuna formalità	40	20	
	2°) se affermativo, per ogni formalità di iscrizione o trascrizione (comprese le relative annotazioni) riportate nel certificato o esaminate ai fini della compilazione di esso . .	20	15	Se le formalità esaminate ai fini della compilazione del certificato speciale sono più di cento, nessun diritto è dovuto per quelle eccedenti le prime cento.

Segue ALLEGATO *A*

Articolo	Indicazione degli atti per cui sono dovuti i diritti	Diritti dovuti (in lire)		*NOTE*
		al Conservatore	al personale di collaborazione	
10	Per la copia di singole formalità di iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni riportate nei registri particolari, delle note relative e dei documenti depositati presso la Conservatoria, nei casi consentiti dall'articolo 2673 codice civile	25	15	Sono dovuti tanti diritti quante sono le formalità (comprese le relative annotazioni), le note od i documenti copiati.
11	Per la copiatura delle domande nei registri particolari e per la scritturazione dei certificati generali e speciali e delle copie di formalità, note e documenti	30	—	È dovuto il diritto di lire 30 per ogni facciata delle note scritte a mano od a macchina. Per le facciate successive alla prima, il diritto è dovuto quando siano scritte più di cinque righe. Per le note scritte a stampa il diritto è di lire 50 per ogni facciata stampata. Per i certificati e per le copie il diritto di lire 30 è dovuto per ogni pagina scritta dei certificati e delle copie. Non è dovuto il diritto per le facciate, successive alla prima, che non siano scritte per più di cinque righe.
12	Per la scritturazione delle note e delle domande indicate al precedente articolo 5 di questa tabella	—	30	Il diritto è dovuto per ogni facciata scritta della nota o della domanda. Per le facciate successive alla prima non è dovuto il diritto di scritturato se non siano scritte più di cinque righe.